



Unione europea
Fondo sociale europeo



REGIONE SICILIA



I.I.S.S. "CALOGERO AMATO VETRANO"

Cod. Fisc. 92003990840 – Cod. Mecc. AGIS01200A

I.P.S.E.O.A. "Sen. G. Molinari" - I.T.A. "C. Amato Vetrano"

Cod. Mecc. AGRH01201E - Cod. Mecc. AGTA012016

Corso Serale S.E.O.A. Cod. Mecc. AGRH01250V

Convitto Cod. Mecc. AGVC05000P



Contratto Integrativo di Istituto

A.S. 2022/2023



Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Caterina Mulè

C. Mulè

Sede Centrale: C.da Marchesa - 92019 SCIACCA (AG) - Tel. 0925/992116

Convitto: Tel. 0925/991201

Sito Web: www.amatovetranosciacca.edu.it - E-mail: agis01200a@istruzione.it - Pec: agis01200a@pec.istruzione.it



Contratto Collettivo Integrativo di Istituto

Titolo primo - Disposizioni generali

Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza, validità e durata

1. Il presente Contratto Integrativo di Istituto si applica a tutto il Personale Docente, Educativo ed A.T.A., con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, dell'Istituzione Scolastica "Calogero Amato Vetrano" di Sciacca.
2. Il presente Contratto Integrativo di Istituto si riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni e dispiega i suoi effetti per l'intero anno scolastico 2022/2023.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio dell'anno 2023, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo Contratto Integrativo di Istituto.
4. Gli effetti del presente Contratto Integrativo di Istituto decorrono dalla data di sottoscrizione e conservano, comunque, validità fino alla sottoscrizione di un successivo Contratto, fermo restando che quanto nel seguito stabilito s'intenderà di fatto abrogato da eventuali successivi atti normativi o contratti nazionali.
5. Il presente Contratto è modificabile e/o integrabile in qualunque momento a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali o a seguito di accordo scritto tra le parti.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto Integrativo di Istituto continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei C.C.N.L. e/o parti di contrattazioni specifiche precedenti, in quanto compatibili con le suddette disposizioni e con le norme legislative vigenti.

Art. 2 - Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura deve concludersi entro trenta giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 - Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della Contrattazione Collettiva Integrativa di Istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.



Titolo secondo - Relazioni e diritti sindacali



Capo I - Relazioni sindacali

Art. 4 - Obiettivi e strumenti


1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra l'Amministrazione Scolastica e i Soggetti Sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e alla risoluzione dei conflitti.
2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali:
 - a. si persegue l'obiettivo di contemperare il miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati;
 - b. si migliora la qualità delle decisioni assunte;
 - c. si sostengono la crescita professionale e l'aggiornamento del Personale, nonché i processi di innovazione organizzativa.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5 - Rapporti tra R.S.U. e Dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la R.S.U. designa al suo interno il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente Scolastico. Qualora sia necessario, il Rappresentante può essere designato anche all'interno del restante Personale in servizio; il Rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della R.S.U. **Per l'a.s. 2022/2023 il R.L.S. è il Sig. Vincenzo Plano.**
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la R.S.U. comunica al Dirigente Scolastico le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il Dirigente Scolastico indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6 - Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del C.C.N.L. del Comparto Istruzione e Ricerca 2016/2018, al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del C.C.N.L. del Comparto Istruzione e Ricerca 2016/2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);






- b. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - c. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - d. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il Dirigente Scolastico fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.
 4. L'informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di procedere ad una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte e comunque in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico.
 5. I soggetti sindacali ricevono, a richiesta, informazioni riguardanti gli esiti del confronto e della Contrattazione Integrativa di Istituto, durante la vigenza del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Art. 7 - Oggetto della contrattazione integrativa

1. La Contrattazione Collettiva Integrativa di Istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La Contrattazione Collettiva Integrativa di Istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'Istituzione Scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del D.Lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del C.C.N.L. del Comparto Istruzione e Ricerca 2016/2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo di Istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D.Lgs. n° 165/2001 al Personale Docente, Educativo ed A.T.A., inclusa la quota delle risorse relative ai P.C.T.O. (ex alternanza scuola-lavoro) e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del Personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del Personale, ivi compresi quelli riconosciuti al Personale Docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della Legge n° 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
 - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di Personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge n° 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
 - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il Personale A.T.A., al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);



- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del Personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano Nazionale di Formazione dei Docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Art. 8 - Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del C.C.N.L. del Comparto Istruzione e Ricerca 2016/2018, al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del C.C.N.L. del Comparto Istruzione e Ricerca 2016/2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del Personale Docente, Educativo ed A.T.A., nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo di Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'Istituzione Scolastica del Personale Docente, Educativo ed A.T.A. (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

Capo II - Diritti sindacali

Art. 9 - Attività sindacale

1. La R.S.U. e i Rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata nell'atrio di ingresso della scuola, e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. E' presente, inoltre, una bacheca sindacale nel Sito web della scuola, nella quale possono essere pubblicati documenti trasmessi, con apposita richiesta della R.S.U. e delle OO.SS., alla scuola.
4. Ai componenti la R.S.U. e ai Rappresentanti delle OO.SS. è consentito di comunicare con il Personale per motivi di carattere sindacale, purché non sia pregiudicata la normale attività scolastica. La comunicazione interna può avvenire brevemente per via orale o mediante scritti e stampati. Per le comunicazioni esterne, per l'informazione e per l'attività sindacale è consentito, dietro comunicazione scritta, l'uso gratuito degli audiovisivi, nonché della rete informatica, telematica e della posta elettronica.


 M. Nicolazzi




5. La rete informatica, il telefono, la fotocopiatrice e le altre attrezzature dell'Istituto sono utilizzate dalla R.S.U. senza arrecare danno alla normale attività didattica ed amministrativa e preferibilmente da postazioni temporaneamente non utilizzate.
6. La R.S.U. e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale dell'Auditorium della scuola, concordando con il Dirigente Scolastico le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
7. Il Dirigente Scolastico trasmette alla R.S.U. e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.
8. La R.S.U. e i Rappresentanti delle OO.SS. territoriali, fatte salve le norme vigenti in materia di riservatezza, su delega degli interessati da acquisire agli atti della scuola, hanno diritto di accesso agli atti in ogni fase dei procedimenti che riguardano il Personale coinvolto.

Art. 10 - Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del C.C.N.L. del Comparto Istruzione e Ricerca 2016/2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (R.S.U. e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente Scolastico con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al Personale tramite circolare; l'adesione va espressa in forma scritta con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il Personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il Personale A.T.A., va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico. Se la partecipazione è totale, il Dirigente Scolastico stabilirà la quota ed i nominativi del Personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali da garantire; pertanto è necessario garantire: la presenza di n° 2 Collaboratori Scolastici per la sede centrale, di n° 1 Collaboratore Scolastico per il convitto e di n° 1 Assistente Amministrativo nella sede centrale.
7. In mancanza di un'intesa ai sensi del comma precedente, ai fini della garanzia dell'espletamento dei servizi essenziali, il Dirigente Scolastico, in presenza delle condizioni previste dal predetto art. 8, comma 9 del C.C.N.L. 2006/2009, può chiedere la permanenza in servizio di almeno n° 1 Assistente Amministrativo e di almeno n° 1 Collaboratore Scolastico per ciascun plesso per la vigilanza e il centralino.
8. La scelta del Personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.
9. La dichiarazione preventiva individuale di partecipazione espressa in forma scritta presso la sede di servizio, da parte del personale in servizio nell'orario dell'assemblea



sindacale, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale. I partecipanti all'assemblea stessa non sono tenuti ad assolvere ad ulteriori adempimenti.

10. Nel caso di assenza per permessi ai sensi del C.C.N.L. 2016/2018 o per sopravvenuta malattia manifestatasi dopo la dichiarazione di partecipazione, non si terrà conto del calcolo per il monte ore, il Dirigente Scolastico avvisa, per quanto possibile, i Docenti e gli Alunni non partecipanti coinvolti da eventuali adattamenti di orari con almeno 24 ore di anticipo.

Art. 11 - Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla R.S.U. permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente Scolastico provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla R.S.U. **Per il corrente anno scolastico spettano alla R.S.U. n° 70 ore e 59' di permesso sindacale retribuito.**
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla R.S.U., con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente Scolastico con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla R.S.U. permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente Scolastico.

Art. 12 - Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo di Istituto, la R.S.U. può indire il referendum tra tutti i dipendenti della Istituzione Scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla R.S.U. Il Dirigente Scolastico assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 13 - Determinazione dei contingenti di Personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle Istituzioni Scolastiche ed Educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal Dirigente Scolastico in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990, con l'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero siglato in data 2 dicembre 2020 tra le rappresentanze sindacali e l'ARAN, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 8 del 12 gennaio 2021 ("Accordo"), con il protocollo di intesa tra il Dirigente Scolastico e le Organizzazioni Sindacali rappresentative siglato in data 23 Febbraio 2021.
2. Le prestazioni indispensabili sono le seguenti:
 - I. attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità (art. 2, comma 2, punto a1 dell'Accordo);

Torino 10/02/2023
M. Gian
A. P.

- II. vigilanza sui minori nelle Istituzioni educative, anche nelle ore notturne (art. 2, comma 2, punto a2 dell'Accordo);
 - III. raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi (art. 2, comma 2, punto b1 dell'Accordo);
 - IV. servizi di cucina e mensa nelle Istituzioni educative, erogabili anche attraverso la fornitura di pasti freddi o preconfezionati (art. 2, comma 2, punto b2 dell'Accordo);
 - V. vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse (art. 2, comma 2, punto c1 dell'Accordo);
 - VI. adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole Istituzioni Scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali e i connessi adempimenti (art. 2, comma 2, punto d1 dell'Accordo).
3. Per garantire le prestazioni di cui all'articolo 1 è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:
- Docenti, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 6, lettere d) ed e): tutti i Docenti coinvolti nello scrutinio, negli esami finali e negli esami di idoneità;
 - Assistenti Amministrativi, n° 1
 - Assistenti Tecnici, n° 1 per ogni specifica area di competenza
 - Collaboratori scolastici, n° 2 per il plesso dove si svolgono gli scrutini o gli esami finali o gli esami di idoneità.

Per garantire le prestazioni di cui all'articolo 2, punto II, è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:

- Educatori, n° 1
- Infermiere, n° 1
- Collaboratori scolastici, n° 1

Per garantire le prestazioni di cui all'articolo 2, punto III, è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:

- Assistente del reparto o del laboratorio, n° 1.
- Collaboratori scolastici, n° 1

Per garantire le prestazioni di cui all'articolo 2, punto IV, è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:

- Cuoco, n° 1
- Collaboratori scolastici, n° 1

Per garantire le prestazioni di cui all'articolo 2, punto V, è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:

- Assistenti Tecnici, n° 2
- Collaboratori scolastici, n° 1

Per garantire le prestazioni di cui all'articolo 2, punto VI, è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:

- Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
- Assistenti Amministrativi, n° 1
- Collaboratori scolastici, n° 1

4. I criteri di individuazione del personale necessario a garantire le prestazioni indispensabili sono i seguenti:

- disponibilità da parte del Personale che ha dichiarato la non adesione allo sciopero;
- rotazione in ordine alfabetico nel caso di mancata disponibilità del Personale.

Titolo terzo - Prestazioni aggiuntive del Personale Docente e A.T.A.

Art. 14 - Collaborazione plurime del Personale Docente

1. Il Dirigente Scolastico può avvalersi della collaborazione di Docenti di altre scuole - che a ciò si siano dichiarati disponibili - secondo quanto previsto dall'art. 35 del C.C.N.L. del Comparto Scuola 2006/2009.
2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'Istituzione Scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 15 - Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del Personale A.T.A.

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente Scolastico - sentito il D.S.G.A. - può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del Personale A.T.A., costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il Dirigente Scolastico può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di Personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Per la sostituzione del Collega assente sono riconosciute n° 2 ore per giornata, ad eccezione delle giornate in cui non si svolgono attività didattiche.
4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
5. Per particolari attività il Dirigente Scolastico - sentito il D.S.G.A. - può assegnare incarichi a Personale A.T.A. di altra Istituzione Scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del C.C.N.L. del Comparto Scuola 2006/2009. Le prestazioni del Personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il Fondo dell'Istituzione Scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

Tommaso Lo Nocco
M. Simon
L. P. L.

Titolo quarto

Disposizioni particolari per il Personale Docente e A.T.A.

Art. 16 - Riunione programmatica d'inizio anno del Personale A.T.A.

In riferimento al Piano dell'Offerta Formativa approvato dagli OO.CC. della scuola il Dirigente Scolastico e il D.S.G.A. convocano la riunione programmatica d'inizio anno per conoscere proposte e pareri e la disponibilità del Personale, finalizzata a garantire equi carichi di lavoro per tutti, in merito a:

- Organizzazione e funzionamento dei servizi e utilizzazione del Personale;
- Criteri per la distribuzione dei carichi di lavoro;
- Articolazione dell'orario di servizio: flessibilità, turnazioni, orario plurisettimanale;
- Disponibilità per articolazione del lavoro flessibile o su turni del Personale Amministrativo;
- Criteri per l'effettuazione delle prestazioni aggiuntive;
- Attività aggiuntive da retribuire con il Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa;
- Disponibilità ad effettuare prestazioni aggiuntive oltre le 36 ore settimanali retribuite o recuperabili con riposi compensativi;
- Chiusura della scuola nei prefestivi e criteri per il recupero delle ore;

Della riunione il D.S.G.A. redige apposito verbale.

Il D.S.G.A. formula, quindi, una proposta di Piano delle Attività e la sottopone al Dirigente Scolastico per la sua formale adozione.

Art. 17 - Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il Personale A.T.A.

1. Al fine di un'equa articolazione dell'orario individuale di lavoro del Personale Collaboratore Scolastico, l'orario flessibile sia in entrata che in uscita per 5 giorni viene attuato con avvicendamento settimanale.
2. Oltre alle modalità previste per legge e dai Contratti Nazionali in vigore, potranno essere prese in considerazione altre richieste di organizzazione flessibile del lavoro.
3. La flessibilità è caratterizzata per:
 - Rimodulazione dell'orario giornaliero e settimanale dei turni di lavoro;
 - Scambio dei reparti per la copertura del Personale assente con la cura dei servizi necessari a garantire il servizio senza oneri per l'Amministrazione;
 - Maggior carico di lavoro dovuto alla sostituzione dei Colleghi assenti;
 - Nelle sedi dove è in servizio una sola unità si provvede alla sostituzione per rotazione o tra il personale che ha garantito la propria disponibilità;
 - Sono consentiti per soddisfare particolari necessità di servizio o personali, previa formale autorizzazione del D.S.G.A., accordi tra il Personale per modifiche dei turni ordinari di lavoro.

Nel caso della sostituzione dei Colleghi assenti, tale attività di flessibilità è riconosciuta come attività da incentivare con le risorse del Fondo di Istituto o con recuperi nel periodo estivo e durante i periodi di sospensione delle attività didattiche.

I lavoratori che si trovino in particolari situazioni familiari e/o personali, e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, compatibilmente con le esigenze di servizio.

4. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il Personale A.T.A. al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare si tiene conto di:

- Complessità organizzativa della scuola;
- Presenza di un corso per Adulti serale;
- Consistenza organica del Personale;
- Attuazione della settimana corta;

è, inoltre necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:

- le unità di Personale A.T.A. interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
- la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi;
- la richiesta sia compatibile con le esigenze prospettate dal restante Personale.

5. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:

- l'orario di entrata potrà essere ritardato di 15 minuti rispetto all'orario di servizio prestabilito, ma a condizione che il reparto o ufficio sia coperto da altro personale;
- l'orario di uscita potrà essere anticipato di 15 minuti rispetto all'orario di servizio prestabilito, ma a condizione che il reparto o ufficio sia coperto da altro personale.

6. Le giornate prefestive sono conteggiate come ferie e/o recupero per ore eccedenti già svolte. Per il corrente anno scolastico sono le seguenti:

Lunedì	24 Aprile 2023
Lunedì	14 Agosto 2023

Art. 18 - Criteri generali di ripartizione

delle risorse per la formazione del Personale

Per la formazione del Personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano Nazionale di Formazione dei Docenti e sulla base delle esigenze di formazione del Personale in coerenza con il P.T.O.F., sono utilizzate le risorse previste dal M.I.U.R. per il suindicato Piano Nazionale, tenuto conto che la scuola è stata individuata scuola capofila della Rete di Ambito n° 3 della Sicilia e scuola polo per la formazione.

Per il corrente anno scolastico sono previste attività per le seguenti priorità e ambiti tematici:

1. Didattica per competenze e innovazione metodologica
2. Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento
3. Insegnamento dell'educazione civica
4. Tutela della privacy a scuola
5. Inclusione e disabilità
6. Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
7. Competenze in lingua inglese

I Docenti partecipano, altresì, a singole iniziative di formazione, su richiesta, coerenti con il P.T.O.F. e nel rispetto delle disposizioni legislative e dei criteri di partecipazione approvati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto.

I Collaboratori Scolastici partecipano ai corsi per l'assistenza agli Alunni con disabilità.

Si prevede per gli Assistenti Tecnici di Informatica l'attività di formazione relativa all'innovazione tecnologica.

Art. 19 - Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, etc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico entro le ore 18.00; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al Personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal Personale stesso o altre piattaforme.
2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.
3. Le richieste di adempimenti e le convocazioni fissate per il giorno della ripresa delle attività didattiche, dopo un periodo di vacanza, non possono essere pubblicate il giorno precedente il periodo festivo stesso.
4. I lavoratori non possono essere contattati telefonicamente per problematiche riguardanti la prestazione lavorativa durante il periodo di sospensione delle attività didattiche o nei periodi festivi.
5. I Collaboratori del Dirigente Scolastico, le Funzioni Strumentali, i Responsabili di sede, i Docenti che hanno compiti organizzativi, in caso di urgenza, pur non potendo essere contattati telefonicamente nei suddetti limiti temporali, possono essere contattati via mail o con comunicazioni di messaggistica varia (whatsapp, messenger) che gli stessi potranno leggere con tutta la possibile tranquillità.
6. Nei limiti dell'orario di funzionamento degli Uffici di segreteria e di presidenza è possibile contattare i lavoratori durante il periodo di sospensione delle attività didattiche per comunicazioni connesse al proprio stato giuridico o economico.
7. Per ragioni di sicurezza ed emergenza i suddetti limiti sono superati al fine di evitare o prevenire situazioni di pericolo.

Art. 20 - Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Gli strumenti elettronici sono finalizzati a migliorare le prestazioni lavorative diminuendo lo stress da lavoro e rendere più efficace il servizio scolastico.
2. I Docenti utilizzano gli strumenti tecnologici durante l'orario scolastico per attività didattiche, di ricerca e studio individuale e/o collettivo. Con queste finalità i Docenti possono creare gruppi di lavoro, quali ad esempio gruppi sociali di informazioni o piattaforme e-learning, finalizzati esclusivamente all'attività didattica; nessuna comunicazione diversa potrà veicolare tramite gli stessi e non può essere fatto uso diverso da quello indicato nelle finalità.
3. I Docenti possono compilare il Registro Elettronico personale durante le attività didattiche. Se durante l'orario di servizio in classe si dovessero verificare cali di

connessione tali da non consentire la compilazione del Registro Elettronico personale, lo stesso sarà compilato in un altro momento e comunque nei tempi che il Docente, in piena autonomia, deciderà di dedicare alle attività funzionali all'insegnamento.


4. Tutto il Personale ed in particolar modo gli Assistenti Amministrativi sono tenuti all'utilizzo degli strumenti informatici e telematici rispettando le norme del Codice Digitale (D.Lgs. n° 82/2005 e ssmmii) ed il Codice della privacy (D.Lgs n° 196/2003 e Regolamento Europeo 2016/679 sulla protezione dei dati personali)
5. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione, in accompagnamento anche al processo di dematerializzazione della P.A., che caratterizzano la prestazione di lavoro del Personale Docente e A.T.A. sono accompagnati da specifico addestramento del Personale interessato, dal supporto dell'Animatore digitale e del Team per l'innovazione;
6. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del Personale Docente e A.T.A.

Titolo quinto - Trattamento economico accessorio

Capo I - Norme generali

Art. 21 - Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2021/2022 è complessivamente alimentato da:
 - a. fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 C.C.N.L. del Comparto Istruzione e Ricerca 2016/2018) erogato dal M.I.;
 - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal M.I.;
 - c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il Personale della Istituzione Scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma Annuale di riferimento;
 - e. eventuali contributi volontari da esterni destinati al Personale a seguito di delibera di approvazione del Programma Annuale da parte del Consiglio di Istituto e successivo accertamento da parte del Dirigente Scolastico da calcolarsi al lordo dipendente.
2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal Dirigente Scolastico secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n° 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il Dirigente Scolastico fornisce informazione alla parte sindacale.



Art. 22 - Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il corrente anno scolastico tali fondi sono:

DOTAZIONE MOF COMPLESSIVO								
		2549/05	2549/05	2549/06	2549/12	2549/05	2549/05	2549/05
	FONDO ISTITUTO	FUNZ. STRUM.	INC. SPECIF.	ORE ECC. Sost. Collega Ass.	PRATICA SPORTIVA	AREA A RISCHIO	ECON. FIS SPT	Turni nott. Convitto
					8.890,67			
FIS. LORDO DIP. 2022/2023	69.082,96	4.883,07	6.700,30	3.174,76	2.432,34	904,85	27.742,52	4.785,98
ECON. LORDO DIP. SPT.	27.742,52							
Indenn. Direz. DSGA	- 7.440,00						2549/06	
Indenn. Direz. Sost. DSGA	- 356,86					ECON. Bilancio	ECON. ORE ECCEDENTI	Valorizzazione del pers.
TOTALE FIS 2016/2017	89.028,62					-	-	-
	PERCENTUALE	ATA 35%	DOCENTI 65%				5.944,53	15.104,64
FIS LORDO DIP.		31.160,02	57.868,60					
Funz. Str. - Inch. Specifici		6.700,30	4.883,07					
ORE ECC. SOST COLL. ASS		-	3.174,76					
Pratica sportiva + economie		-	11.323,01					
AREA A RISCHIO		-	904,85					
Turni nott. Convitto		2.200,00	2.585,98					
Indenn. Direz. DSGA e Sost.		7.440,00	-					
Indenn. Direz. Sost. DSGA		356,86	-					
Economie ore ecc. SPT			5.944,53					
Valorizz. Del personale		5.286,62	9.818,02					
	TOTALE	53.143,80	96.502,82	TOT. GEN.	149.646,62			

Capo II - Utilizzazione del salario accessorio

Art. 23 - Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'Istituzione Scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 24 - Criteri per la ripartizione del Fondo dell'Istituzione Scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'Istituzione Scolastica, con esclusione di quelle previste per le prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'Istituzione Scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal P.T.O.F., nonché dal Piano Annuale delle Attività Collegiali del Personale Docente e dal Piano Annuale delle Attività del Personale A.T.A. A tal fine è assegnato per le attività del Personale Docente il 65% e per le attività del Personale A.T.A. il 35% delle risorse del Fondo dell'Istituzione Scolastica.
2. La ripartizione di cui al comma precedente può essere variata entro un margine di flessibilità pari al 5% in caso di esigenze derivanti dall'attuazione del P.T.O.F.
3. Le maggiori attività individuali sono compensate, proporzionalmente per ciascuna maggiore attività, utilizzando le eventuali economie determinate dalla minore spesa per altre attività.

4. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

Art. 25 - Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del Personale

Le risorse finanziarie per la valorizzazione del merito del Personale per l'a.s. 2022/2023 ammonta a € 15.101,68. Confluiscono nel Fondo dell'Istituzione Scolastica ed è attribuito al Personale Docente e A.T.A. sulla base dei criteri stabiliti per la ripartizione del Fondo stesso.

Personale A.T.A.

1. La professionalità e il maggiore impegno del Personale A.T.A. sono valorizzati dal Dirigente Scolastico sotto forma di intensificazione.

Personale Docente

I compensi finalizzati alla valorizzazione del Personale Docente, previsti ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della Legge 107/2015 nonché dell'art. 17, c. 1, lett. e-bis del D.Lgs. 165/2001, confluiscono nel F.I.S. destinato ai Docenti stessi e sono ripartiti tra le attività individuate in sede di Contrattazione Integrativa di Istituto quali aggiuntive all'insegnamento.

Art. 26 - Stanziamenti

Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, sulla base della delibera del Consiglio di Istituto, di cui all'art. 88 del C.C.N.L. del comparto scuola 2006/2009 e del Piano Annuale delle Attività dei Docenti, il Fondo di Istituto destinato al Personale Docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

	Unità impegnate	Lordo Dip.	INPDAP	IRAP	Lordo Stato
supporto alle attività organizzative (collaboratori del DS, figure di presidio ai plessi, collaboratori L. 107, ecc.)	13	12.722,50	3.078,85	1.081,41	16.882,76
supporto alla didattica (coordinatori di classe, supporto coord. e organi colleg. Tutor PFI, coord. Educazione Civica)	174	20.055,00	4.853,31	1.704,68	26.612,99
supporto all'organizzazione della didattica (commissione orientamento, commissione accoglienza, responsabile viaggi d'istruzione, attività di pre-scuola e post-scuola ecc.)	67	12.845,00	3.108,49	1.091,83	17.045,32
attività di arricchimento dell'offerta formativa non curricolare (partecipazione a manifestazioni, gare, banchetti e convegni)	61	21.980,00	5.319,16	1.868,30	29.167,46
indennità notturno agli educatori del convitto	5	2.585,98	625,81	219,81	3.431,60
SUB TOTALE		70.188,48	16.985,61	5.966,02	93.140,11
Funzioni Strumentali		4.883,07	1.181,70	415,06	6.479,83
Pretica sportiva		11.323,01	2.740,17	962,46	15.025,63
ore eccedenti sostit. Collega assente		9.119,29	2.206,87	775,14	12.101,30
Area a Rischio		904,85	218,97	76,91	1.200,74
SUB TOTALE		26.230,22	6.347,71	2.229,57	34.807,50
Somme Accantonate		84,12			
TOTALE		96.502,82	23.333,33	8.195,59	127.947,61

Tommaso Nocco Vice
M. Rom
P. De



Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al Personale A.T.A., a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:

- a. intensificazione del carico di lavoro per sostituzione di colleghi assenti:
si riconoscono 2 (due) ore, pertanto viene rappresentata nei seguenti termini:
- | | | | | |
|---------------------------|-----|-----|---------|-------------|
| Collaboratori Scolastici | ore | 500 | pari ad | € 6.250,00; |
| Assistenti Amministrativi | ore | 200 | pari ad | € 2.900,00; |
| Assistenti Tecnici | ore | 250 | pari ad | € 3.625,00; |
- b. monte ore eccedenti per assegnazione di incarichi a supporto dell'amministrazione o della didattica:
- | | | | | |
|----------------------------------|-----|-----|---------|-------------|
| n° 26+2 Collaboratori Scolastici | ore | 490 | pari ad | € 6.125,00; |
| n° 08 Assistenti Amministrativi | ore | 300 | pari ad | € 4.350,00; |
| n° 23 Assistenti Tecnici | ore | 400 | pari ad | € 5.800,00; |
- c. monte ore per la valorizzazione del personale in termini di intensificazione:
- | | | | | |
|----------------------------------|-----|-----|---------|-------------|
| n° 26+2 Collaboratori Scolastici | ore | 200 | pari ad | € 2.500,00; |
| n° 08 Assistenti Amministrativi | ore | 155 | pari ad | € 2.247,00; |
| n° 23 Assistenti Tecnici | ore | 180 | pari ad | € 2.610,00; |
- d. indennità notturna ai collaboratori scolastici del convitto con mansioni di custodi:
n° 3 unità pari ad € 2.200,00.

Totale delle somme distribuite al Personale A.T.A. (FIS 46.404,36 + 6.700,30 Incarichi Specifici) € 53.104,66 – somme accantonate € 39,14.

Art. 27 - Conferimento degli incarichi

1. Il Dirigente Scolastico conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.


Art. 28 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il Personale A.T.A.

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo e per eventi specifici nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del Personale A.T.A. rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 29 - Incarichi specifici

1. Su proposta del D.S.G.A., il Dirigente Scolastico stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del C.C.N.L. del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella Istituzione Scolastica.
2. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono così fissate:

Tommaso Marco Nigro
M. J. J. J.
V. J. J. J.



- € 800,00 Area Tecnica
- € 4.700,30 Area Amministrativa
- € 1.200,00 Area Ausiliaria

Titolo sesto – Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 30 - Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.)

1. Il R.L.S. è designato dalla R.S.U. al suo interno o tra il Personale dell'Istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al R.L.S. è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di Prevenzione e di Protezione dell'Istituto.
3. Al R.L.S. viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il R.L.S. può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il R.L.S. gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del C.C.N.L. del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 31 Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il Personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.


Titolo settimo - Norme transitorie e finali

Art. 32 - Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il Dirigente Scolastico può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il Dirigente Scolastico dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 33 - Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.




3. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente Scolastico dispone - a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto - la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 80 % di quanto previsto inizialmente.

Sciacca, 10/01/2023

Parte pubblica

Il Dirigente pro-tempore, Dott.ssa Caterina Mule



C. Mule

Parte sindacale

R.S.U.		Rocco Tornambé	<i>Tornambé Rocco</i>
		Vincenzo Plano	<i>Vincenzo Plano</i>
		Michele Scorsone	<i>Michele Scorsone</i>
Sindacati Scuola Territoriali	FLC/CGIL		
	CISL/SCUOLA		
	UIL/SCUOLA		
	SNALS/CONFSAL		
	GILDA/UNAMS		